



COMUNE DI C E V A
(Provincia di _CUNEO_)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n27 del 04_/08/2014**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
RELATIVAMENTE ALLA COMPONENTE**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

INDICE
Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Presupposto dell'imposta
Art. 3. Esclusioni
Art. 4. Esenzioni
Art. 5. Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art. 6. Base imponibile
Art. 7. Soggetti attivi
Art. 8. Soggetti passivi
Art. 9. Definizione di fabbricato
Art. 10. Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
Art. 11. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico
Art. 12. Area fabbricabile
Art. 13. Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 14. Decorrenza
Art. 15. Definizione di terreno agricolo
Art. 16. Terreni agricoli - riduzioni
Art. 17. Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Art. 18. Versamenti
Art. 19. Dichiarazioni
Art. 20. Accertamento e liquidazione dell'imposta
Art. 21. Sanzioni ed interessi
Art. 22. Rateazione pagamenti a seguito di accertamenti
Art. 23. Riscossione coattiva
Art. 24. Rimborsi
Art. 25. Contenzioso
Art. 26. Dichiarazione sostitutiva
Art. 27. Funzionario responsabile
Art. 28. Rinvio
Art. 29. Forme di gestione e riscossione
Art. 30. Entrata in vigore ed abrogazioni

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, fatte salve le esclusioni ed esenzioni previste dalla Legge o dal Regolamento.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:
 - a) Adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;
 - b) Assimilato all'abitazione principale dalle disposizioni di Legge o del presente regolamento;
 - c) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;
 - e) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g) Qualificato come fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

h) Costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.

ARTICOLO 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. Si applicano, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, fino all'entrata in vigore dei decreti modificativi previsti dall'art. 22 c.2 del D.L. 66 del 24/4/2014, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
- d) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

Si applicano, altresì, le seguenti note:

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla presente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, con possibilità di diversificazione fino all'azzeramento anche relativamente e limitatamente a determinate fattispecie, tipologie e destinazioni degli immobili, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Salvo eccezioni di Legge, nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Il Comune delibera l'eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l'eventuale variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e la detrazione precedentemente stabilite dal Comune si intendono prorogate di anno in anno.
6. E' fatta salva la facoltà di revisione e modifica delle aliquote e delle detrazioni prevista dal vigente ordinamento contabile ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011, nonché le rivalutazioni stabilite dalla Legge.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad eccezione della categoria D/10 esclusa dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di CEVA** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione.
4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica.

ARTICOLO 10 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti

accertativi. In mancanza, il requisito agevolativo sarà conservato all'unità immobiliare con la rendita più elevata.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si applica la detrazione stabilita dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, fatta salva la possibilità per il Comune di elevare la predetta detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di cui ai precedenti commi:

a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Sono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata e che la permanenza nel luogo di cura si protragga per un periodo ininterrotto di almeno mesi sei.

Per beneficiare della specifica assimilazione, gli interessati dovranno presentare all'ufficio tributi del Comune, un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione, negli stessi termini previsti dalla normativa vigente per la dichiarazione IMU.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi negli stessi termini previsti per la dichiarazione IMU.

ARTICOLO 11

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a)- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b)- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

b) gravi lesioni alle strutture verticali;

c) fabbricato oggettivamente diroccato.

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

4. L'acquisizione e la cessazione del diritto alla riduzione devono essere dichiarati nei termini previsti dal comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011.

ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio

di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto l’effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

6. Oltre alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, sono altresì considerate aree edificabili agli effetti dell’imposizione IMU, come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, le aree edificabili utilizzate a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di edificazione, anche qualora le stesse non siano considerate edificabili in base allo strumento urbanistico generale (come, a titolo esemplificativo l’installazione di antenne o impianti fotovoltaici su terreni agricoli fino all’avvenuto accatastamento).

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504.

E’ attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, quale supporto ai fini dell’attività degli uffici.

2. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, fermo rimanendo che il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1, salvo che il maggior valore sia deducibile da atti pubblici e/o dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

3. I valori determinati in base al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di dichiarazione di valore superiore o di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori determinati in base al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992. Qualora il valore dell'area interessata non sia ricompreso tra quelli definiti nella deliberazione di Giunta di fissazione dei valori delle aree edificabili, il Settore Tecnico provvede alla definizione del valore necessario, secondo i criteri di cui all'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992.

Nel caso di intervenuta successiva inedificabilità dell'area, per il periodo intercorrente, non è dovuto rimborso alcuno al contribuente.

5. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti e/o validi per l'anno precedente.

Sono confermati i valori già individuati ai fini I.C.I. con Deliberazione G.C. n. 22 del 09/03/2010, punto 1) del dispositivo, qualora la Giunta Comunale non si avvalga della facoltà attribuitale, di rideterminazione degli stessi. Il punto 2) del dispositivo della predetta Deliberazione G.C. N. 22/2010 è disapplicato: pertanto anche per quanto riguarda i fabbricati in ristrutturazione e gli ex fabbricati rurali in ristrutturazione, la base imponibile è data dal valore dell'area fabbricabile ai sensi delle norme vigenti in materia di I.M.U. e sulla base delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

6. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ARTICOLO 14 DECORRENZA

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale e/o per quelle che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta rispettivamente per tutto il periodo successivo o per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. Salvo successiva diversa regolamentazione prevista dai decreti di revisione di cui all'art. 22 c.2 del D.L. 66 del 24/4/2014, in corso di emanazione, sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che in base alla deliberazione C.R. del 12 maggio 1988 n. 826-6658, risultano per il Comune di CEVA:

Censuario di Ceva – Sez. A - Fogli dal 5 all'11; dal 15 al 45;

Censuario di Malpotremo – Sez. B.

3. Ai fini dell'applicazione dell'IMU nella definizione di terreno agricolo rientrano anche quelli, diversi dalle aree fabbricabili, non coltivati o sui quali non viene esercitata un'attività agricola in senso imprenditoriale ai quali, salva diversa e specifica indicazione in sede di determinazione delle aliquote, si applica la medesima aliquota eventualmente stabilita per i terreni agricoli.

ARTICOLO 16

TERRENI AGRICOLI- RIDUZIONI

1. Le riduzioni per i terreni agricoli sono disciplinate dal disposto dell'art. 13, comma 8 bis del D.L. n. 201 del 2011.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. Tali riduzioni agevolative non possono essere applicate nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in quanto la norma prevede che il terreno debba essere posseduto e condotto dal soggetto agevolato, fatta eccezione il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. Le riduzioni, in quanto agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo; a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

4. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile; nell'ipotesi in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma, sempre proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno e, qualora il comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetta per intero esclusivamente a tale soggetto

ARTICOLO 17

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, sono considerate ai fini dell'imposizione IMU come terreni agricoli a condizione che sulle stesse permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta municipale propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, ai fini degli obblighi di versamento non è sanzionata l'irregolarità e si considerano regolarmente eseguiti in via eccezionale i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri soggetti obbligati, su richiesta del soggetto che ha effettuato il maggior versamento e a condizione che l'imposta dovuta per il totale dei cespiti del versante sia stata interamente assolta per l'anno di riferimento e che i contitolari siano facilmente identificabili. Nei casi di cui sopra, qualora il versamento sia complessivamente inferiore a quanto dovuto, la differenza d'imposta verrà richiesta all'autore del versamento.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito, nella misura del 50% dell'imposta annua dovuta, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui sopra e l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

8. Si considera comunque regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo, calcolato con l'applicazione delle aliquote specificate dal presente articolo, non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

9. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

10. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

ARTICOLO 19 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere

presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste dall'art. 1, comma 719, della legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014).

ARTICOLO 20 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e conseguente riscossione dell'imposta comunale sono effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, salvo diversa disposizione di legge competono al Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

3. La Giunta Comunale potrà determinare annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individuare gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme riscosse a seguito a seguito dell' emissione di avvisi di accertamento, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, qualora espressamente previsto e consentito dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

5. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento comunale dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. N. 63 del 02/10/1999 (e successive modifiche e integrazioni approvate con Deliberazione C.C. N. 4 del 30/03/2011) e dal Regolamento comunale delle entrate tributarie (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/04/2007), per quanto compatibili.

6. L'attività di accertamento e successiva riscossione coattiva dell'imposta possono essere affidate, in virtù e nei limiti delle norme vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97. Inoltre anche per tali attività il Comune potrà avvalersi delle necessarie attività di supporto reperite sul mercato e/o procedere ad esternalizzazione anche per singole fasi.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento comunale generale delle entrate.

ARTICOLO 21 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni

del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:

a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., ivi compreso l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

2. La Giunta Comunale potrà adottare specifico provvedimento per graduare l'applicazione delle sanzioni comprese tra un minimo ed un massimo. Fino a tale momento le stesse verranno applicate nella misura minima.

3. Nel caso di adempimento tardivo, ma spontaneo, effettuato oltre i termini stabiliti per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia rispetto a quella prevista dal predetto art. 13.

4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

ARTICOLO 22 RATEAZIONE PAGAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento comprensivo di sanzioni ed interessi, a seguito dell'attività di accertamento dei competenti uffici comunali, pari o superiore complessivamente a € 3.000,00, su apposita istanza può essere concessa una rateazione del versamento secondo le modalità sottoindicate, con applicazione degli interessi nella misura stabilita dal precedente art. 21, previa verifica di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni:

Importo totale avviso (euro)	Periodi massimo di rateazione	Note
oltre 3.000,00 fino a 6.000,00	24 mesi	concessione accordata dal funzionario responsabile
oltre 6.000,00	48 mesi	necessaria garanzia fidejussoria * concessione accordata dalla Giunta Comunale

2. Gli interessati devono presentare l'istanza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento e la richiesta comporta la piena accettazione dell'accertamento e la decadenza dalla possibilità di ricorso.

3. La garanzia dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione della rateazione. La fideiussione deve essere del tipo “irrevocabile ed a prima richiesta assoluta” e rilasciata da istituto bancario o primaria compagnia assicurativa accettata dal Comune.

4. Nel caso di mancata produzione della garanzia prevista o in caso di mancato pagamento di una rata e/o il versamento di 2 rate anche non consecutive con ritardo superiore a 15 giorni:

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione anche mediante le procedure di riscossione coattiva i cui termini di esercizio decorreranno da tale data.

c. L'importo non può più essere rateizzato;

d. Le sanzioni eventualmente definite in misura ridotta nell'atto di accertamento sono applicate per intero.

5. Inoltre, anche per somme inferiori alla soglia stabilita al primo comma del presente articolo, purchè complessivamente pari o superiori ad Euro 500,00, il Comune potrà concedere, limitatamente alle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore e su richiesta motivata e adeguatamente documentata, la rateazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

In tali casi, la rateazione sarà concessa, ad esito positivo della fase istruttoria, dal Funzionario responsabile del tributo, con ripartizione della somma complessiva in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e comunque, fino ad un massimo di 30 rate mensili e senza necessità di garanzia.

Rimangono fermi i termini perentori di presentazione dell'istanza, la condizione di inesistenza di morosità in precedenti rateazioni, l'applicazione degli interessi e quanto stabilito al comma 4.

6. La Giunta Comunale potrà, al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio, derogare al limite minimo previsto al precedente comma 5 e/o prevedere altri adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in documentato temporaneo stato di difficoltà.

ARTICOLO 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione e/o rateazione, sono riscosse coattivamente mediante i soggetti e le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Tali termini decorreranno in caso di decadenza di piano di rateazione formalmente concesso in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento per inadempimento del contribuente, dalla comunicazione di decadenza della rateazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, comprese le quote statali, sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di euro _10,00_, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 24 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 9.

ARTICOLO 25 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 26 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale ed il Responsabile dei servizi finanziari relativamente alle risorse ed esigenze organizzative e gestionali degli uffici finanziari, designa il funzionario responsabile dell'imposta IMU a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Fino ad eventuale diversa designazione il funzionario responsabile IMU è lo stesso soggetto già nominato a tutto il 31/12/2013.

2. E' fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati.

ARTICOLO 28 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata sopravvenuta.

ARTICOLO 29 FORME DI GESTIONE E RISCOSSIONE

1. Per la gestione dell'imposta il Comune potrà avvalersi di tutte le forme consentite dalla Legge, ivi comprese le esternalizzazioni parziali o totali a soggetti esterni.

2. Il Comune potrà altresì avvalersi di servizi di supporto necessari per la miglior gestione degli adempimenti previsti, che saranno affidati sulla base delle norme e dei regolamenti vigenti, con provvedimenti gestionali su proposta ed istruttoria del funzionario responsabile dell'imposta.

ARTICOLO 30
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.
- 2.** Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la presente entrata fino a tutto il 31/12/2013, fatta salva l'applicazione alle situazioni non ancora definite relative ai precedenti anni d'imposta fino ai termini di prescrizione.